



**COMUNE DI
FOSSALTA DI PIAVE**
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

Modificato con deliberazione di C.C. n° 57 del 15.12.2003

SOMMARIO

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n° 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. n° 3
Articolo n° 2	RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. n° 3
Articolo n° 3	LIMITI DI APPLICAZIONE	pag. n° 3
Articolo n° 4	DEFINIZIONI	pag. n° 4
Articolo n° 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. n° 5
Articolo n° 6	PRINCIPI GENERALI	pag. n° 7
Articolo n° 7	DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	pag. n° 8
Articolo n° 8	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	pag. n° 9
Articolo n° 9	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	pag. n° 10

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DOMESTICI ASSIMILATI

Articolo n° 10	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI	pag. n° 10
Articolo n° 11	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	pag. n° 10
Articolo n° 12	MODALITA'E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	pag. n° 12
Articolo n° 13	SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	pag. n° 12
Articolo n° 14	SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	pag. n° 13
Articolo n° 15	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	pag. n° 13
Articolo n° 16	GESTIONE DELLA- FRAZIONE VERDE	pag. n° 14
Articolo n° 17	GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO	pag. n° 14
Articolo n° 18	AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI	pag. n° 15
Articolo n° 19	GESTIONI DELLE FRAZIONI CARTA, PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI	pag. n° 16
Articolo n° 20	GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE	pag. n° 16
Articolo n° 21	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	pag. n° 17
Articolo n° 22	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	pag. n° 18
Articolo n° 23	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	pag. n° 18
Articolo n° 24	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	pag. n° 18
Articolo n° 25	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	pag. n° 18
Articolo n° 26	CENTRO MULTIRACCOLTA	pag. n° 19

TITOLO III : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo n° 27	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI	pag. n° 19
Articolo n° 28	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO	pag. n° 19
Articolo n° 29	PULIZIA DEI MERCATI	pag. n° 20
Articolo n° 30	POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI	pag. n° 20

Articolo n° 31 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. n° 20
Articolo n° 32 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	pag. n° 20
Articolo n° 33 SGOMBERO NEVE	pag. n° 20
Articolo n° 34 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	pag. n° 21
Articolo n° 35 PULIZIA DEI FABBRICATI DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	pag. n° 21
Articolo n° 36 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	pag. n° 21
Articolo n° 37 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI	pag. n° 21
Articolo n° 38 DISPOSIZIONI DIVERSE	pag. n° 22
Articolo n° 39 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE	pag. n° 22
Articolo n° 40 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	pag. n° 22

TITOLO IV : VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n° 41 COMPETENZA E GIURISDIZIONE	pag. n° 23
Articolo n° 42 CONTROLLI E VIGILANZA	pag. n° 23
Articolo n° 43 ACCERTAMENTI	pag. n° 23
Articolo n° 44 SANZIONI	pag. n° 24
Articolo n° 45 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. n° 24
Articolo n° 46 NORME ABROGATE	pag. n° 24
Articolo n° 47 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	pag. n° 24

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n° 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e dei trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le. altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

Articolo n° 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi :

- dell'articolo n° 21 del decreto legislativo n° 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- dell'articolo n° 7 della L.R. n° 3 del 21/01/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- dell'articolo n° 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988;

e in conformità :

- agli articoli n° 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della Legge n° 441 del 29 ottobre 1987;
- agli articoli n° 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE n° 475 del 9 novembre 1988;
- al DNIA del 26 gennaio 1990;
- al D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- al DMA del 29 maggio 1991;
- al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n° 507 del 15 novembre 1993;
- all'articolo n° 39 della LEGGE n° 146 del 22 febbraio 1994.

Articolo n° 3

LIMITI DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera disciplinati dalla Legge n° 615/1976 e dal D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione;
- b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico disciplinate dal D. Lgs. 152/99 (la Legge n° 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso;

Articolo n° 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al Decreto Legislativo n° 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in, frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- g) **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B al Decreto Legislativo n° 22/97;
- h) **RECUPERO**: le operazioni previste nell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97;
- i) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali origino i rifiuti;
- j) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti cui al punto D 15 dell'allegato B al Decreto Legislativo n° 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97;
- k) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo 8;
- l) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- m) **MESSA IN SICUREZZA**: ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- n) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI**: combustibile scavato dai rifiuti urbani nel rispetto apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

- o) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e vegetale dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- p) **IMBALLAGGI**: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in:
 - Per la vendita o Primario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
 - Multiplo o Secondario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, e che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - Per il trasporto o Terziario: concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Articolo n° 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente regolamento i rifiuti vengono così classificati :

IN BASE ALLA PROVENIENZA

1. URBANI:

- **DOMESTICI**

sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- **ORDINARI** :

- **ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU):**

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- **VERDE:**

comprende il materiale lignocellulosico e gli scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro - ortofrutticoli, da floro - vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;

- **UMIDO:**

comprende scarti di cucina, organici e biodegradabili, di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

- **SECCHI:**

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità. A loro volta vengono suddivisi in :

- **RECUPERABILI** : tutte le frazioni possibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- **CARTA** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

- *PLASTICA* frazione recuperabile costituita da imballaggi alimentari e non alimentari;
- *VETRO* frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.
- *LATTINE* frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- *BARATTOLI* frazione recuperabile, costituita da contenitori in banda stagnata;
- *ALTRE FRAZIONI RICICLABILI* altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
- *NON RECUPERABILI* tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento o termodistruzione;
- ***INGOMBRANTI :***
sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento mobili, fornelli, stufe, elettrodomestici, frigoriferi e congelatori, televisori, monitors, computers e componenti informatici, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, pneumatici, casse, legname, ecc., che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;
- ***PERICOLOSI:***
batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati 'T' e/o 'F', tubi fluorescenti, lampade a scarica ed altre lampade contenenti mercurio, accumulatori per auto, ecc.;
- ***ESTERNI :***
sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
- ***ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati dagli Urbani):***
sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo n° 11. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile, ecc.);
- ***CIMITERIALI :***
sono rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI, e ASSIMILATI;

2. **SPECIALI (RS =RIFIUTI SPECIALI)**

sono rifiuti speciali:

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriale;
- derivanti da attività di, demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalle depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie,
- i macchinari le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA':

sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D.Lgs. n. 22/97, sulla base degli allegati G, H, ed I, questi ultimi aggiunti al medesimo D.Lgs. n° 22/97 dal D.Lgs. n° 389/97.

Articolo n° 6 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e all'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti,
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Fossalta di Piave nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche mediante accordi, contratti di programma e contratti di servizio con soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste al D.Lgs. n° 267/2000 e dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma 3 del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dall'articolo 22 comma 11 del Decreto Legislativo n° 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo n° 7

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti Urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Non è considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali, comunque, è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo n° 5 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

E' vietato, ai non residenti e/o non iscritti ai ruoli del Comune di Fossalta di Piave, il deposito e ogni conferimento di rifiuti al servizio raccolta R.S.U. dello stesso Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Responsabile del Servizio dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti, in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove e il fatto costituisca reato.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per particolari situazioni ambientali o logistiche e nel caso di grandi utenze e le utenze condominiali, l'Amministrazione Comunale, potrà obbligare gli utenti stessi ad individuare all'interno della proprietà privata in posizione immediatamente adiacente all'ingresso della stessa, da concordare, e comunque prontamente e agevolmente accessibile agli operatori, un'area da destinare al posizionamento dei contenitori per la raccolta. In tali casi gli operatori della ditta appaltatrice del servizio saranno autorizzati ad accedere alle proprietà private per le operazioni di raccolta.

Per la tutela igienico-sanitario degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene dei lavoro (DPR. 27.04.1955 n° 547, DPR 19.03.1956 n° 303 e Decreto Legislativo n° 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei, indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.) e sottoposto alle vaccinazioni di comprovata efficacia.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un comportamento corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato. Gli stessi dovranno essere di tipologie e dimensioni adeguati ai servizi di raccolta e alla rete viaria.

Il Responsabile del Servizio può emettere Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo n° 8

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n° 22/97, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- I Rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- I Rifiuti Pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero smaltimento con cadenze bimestrali indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalla quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole "minori";
- Il Rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole "minori";
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i Rifiuti Pericolosi delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in loro contenute;
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei Rifiuti Pericolosi;
- Deve essere comunicata notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.

E' vietato miscelare categorie diverse di Rifiuti Pericolosi ovvero Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per accogliere Rifiuti Urbani ai sensi del presente Regolamento.

Articolo n° 9
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme cui s'intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Dette ordinanze saranno comunicate al Ministro dell'ambiente al Ministro della Sanità entro 3 (tre) giorni, avranno efficacia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e non potranno essere reiterate per più di 2 (due) volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione Veneto d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

<p>TITOLO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI</p>
--

Articolo n° 10
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento) ai sensi dell'articolo n° 4 del presente Regolamento delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo 5;
- Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente articolo 5;
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo 11;
- Rifiuti Primari da imballaggio come definiti al precedente articolo 4.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Articolo n° 11
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Sono dichiarati ad ogni effetto assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e di smaltimento, i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art. 7, comma 3, lettera a), c), d), e) ed f) del Decreto Legislativo n. 22/97 compresi o suscettibili di essere compresi per similarità

nell'elenco di cui alla deliberazione del C.C. n° 31 del 29/05/1998 così come modificata con deliberazione del C.C. n° 3 del 08/02/2000, che si riporta di seguito:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti di manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti
- pelle e similpelle
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del D.P.R. 10.9.1982, n° 915
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, n° 146)

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione giornaliera non supera i 20 Kg, con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali destinati ad usi amministrativi e servizi.

Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione, i Rifiuti Urbani Assimilati saranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.

Le attività che producono rifiuti speciali possono, ai sensi dell'articolo n° 10, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n° 22/97, conferire tali Rifiuti al Pubblico servizio di Raccolta tramite apposita convenzione.

Articolo n° 12

MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati è effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte di produttori.

Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta sono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate dal presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo 23, commi 1,2 e 3 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Articolo n° 13 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella "raccolta a porta a porta" dei rifiuti, che avverrà al piano terra di ogni stabile, davanti all'ingresso dell'abitazione o della proprietà. In nessun caso i rifiuti potranno essere depositati su spazi pubblici o di uso pubblico al di fuori dei periodi prestabiliti per la raccolta e in nessun caso dovranno costituire intralcio alla circolazione o pericolo per la pubblica incolumità. Al di fuori dei periodi di raccolta gli stessi dovranno essere detenuti all'interno delle aree recintate di proprietà.

Per alcune frazioni dei RSU il servizio è attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più appropriate.

Nel caso vi fossero contenitori rovesciati e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Il conferimento deve avvenire in modo separato per flussi merceologici negli appositi contenitori nei giorni e con le modalità stabiliti per ciascuna frazione merceologica.

La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, con le modalità convenute con l'Amministrazione Comunale. Gli eventuali contenitori, qualora di proprietà Comunale, sono in custodia degli utenti che li utilizzeranno in conformità al presente Regolamento. Lo stesso comportamento dovrà tenersi nel caso in cui i contenitori siano di proprietà dell'utente.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alla modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, nè risultare sgradevoli alla vista, ne' essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Responsabile del Servizio potrà intervenire, con appositi e motivati atti, allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Per le utenze non domestiche il Responsabile del contenitore e del contenuto, per confezionamento e qualità, è individuato nel titolare o legale rappresentante dell'utenza non domestica. Nel caso di utenze condominiali il Responsabile di cui sopra è individuato nell'Amministratore Condominiale incaricato, qualora esistente, e/o nella persona che dovrà essere all'uopo incaricata dal Condominio stesso.

Articolo n° 14

SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nei successivi articoli del presente Regolamento. La pulizia va effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) presso attività produttive, negozi, mercati e rivendite, oltre che scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali è prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

E' vietato inserire nei contenitori:

- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
- sostanze liquide;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- materiale acceso o non completamente spento;
- rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi Decreto Legislativo n° 22/97.

In ogni caso è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

Articolo n° 15

DISTINZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento, in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C) al Decreto Legislativo n° 22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B) dello stesso Decreto Legislativo n° 22/97) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo n° 16 **GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE**

La raccolta della frazione VERDE degli RSU (come definita dall'art. 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" , nelle giornate prestabilite, e con frequenza adeguata alla stagione.

Il servizio di cui al presente articolo comprende sia le utenze domestiche che quelle non domestiche assimilate, rimarranno invece escluse dal servizio tutte le utenze che avranno aderito al compostaggio domestico. Queste ultime avranno, comunque, la facoltà di conferire al servizio ramaglie da potature ~~int.~~

La raccolta del verde sarà effettuata, su tutto il territorio comunale, nelle giornate stabilite. della Ditta con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno fissato

I rifiuti, dovranno essere conferiti esclusivamente all'interno di appositi sacchi in polietilene da 50-80 litri, aventi peso lordo non superiore a 25 Kg, ovvero come ramaglie legate in fasci della lunghezza massima di ml 1,50 e peso non superiore a 25 Kg, questi verranno collocati, nel giorno la sera prima della raccolta, in buon ordine davanti all'ingresso dell'abitazione o all'interno della proprietà in posizione prontamente e liberamente raggiungibile dagli operatori.

Per ogni raccolta le singole utenze potranno conferire non più di n° 10 sacchi, e non più di n° 10 fasci di ramaglia.

In nessun caso i rifiuti potranno essere depositati su spazi pubblici o di uso pubblico al di fuori dei periodi prestabiliti e in nessun caso dovranno costituire offesa al decoro, intralcio alla circolazione o pericolo per la pubblica incolumità.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Il rifiuto VERDE conferito in modo non conforme per quantità, qualità o per confezionamento (numero e dimensioni dei sacchi o dei fasci, contenitori o sacchi inadatti) a quanto previsto nel presente articolo non sarà raccolto dagli addetti, gli stessi lasceranno sul posto un apposito avviso per informare della mancata raccolta gli utenti interessati, i quali dovranno provvedere a rendere conforme il rifiuto prima di riesporlo per la successiva raccolta. Ripetute violazioni alle modalità di selezione, confezionamento e conferimento, saranno sanzionate a norma del successivo art. 44, ferma restando la possibilità dell'Amm.ne Comunale di addebitare gli eventuali maggiori costi ai responsabili delle infrazioni.

Gli utenti che pur aderendo al compostaggio domestico, espongono il rifiuto VERDE per la raccolta (escluso ramaglie da potature), saranno puniti con le sanzioni, previste per l'abbandono dei rifiuti, di cui al 1° comma del successivo art. 44 .

Articolo n° 17 **GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO**

La raccolta della frazione UMIDO degli RSU (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta", nelle giornate prestabilite, con frequenza adeguata, di norma non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-

sanitario. A partire dal 1° gennaio 2004 i rifiuti possono essere conferiti anche in sacchetti di polietilene, purchè trasparenti.

Il servizio di cui al presente articolo comprende sia le utenze domestiche che quelle non domestiche assimilate, rimarranno invece escluse dal servizio tutte le utenze che avranno aderito al compostaggio domestico.

I rifiuti, sfusi o raccolti in sacchi in materiale biodegradabile neutro trasparente, tipo MaterBi, saranno conferiti dagli utenti all'interno di appositi secchielli chiusi, oppure, in caso di grandi utenze (condomini, ristoranti, mense, fruttivendoli, ecc.), all'interno di bidoni.

Saranno considerate utenze condominiali quelle con più di quattro condomini. Alle stesse saranno consegnati un adeguato numero di contenitori condominiali.

Sarà tollerata, qualora la capacità del contenitore non fosse sufficiente, l'esposizione di ulteriore sacchetto di rifiuti, da collocare sopra il contenitore stesso e comunque in posizione non accessibile da animali che ne possano determinare la rottura e lo spargimento del rifiuto.

Sia i secchielli che i bidoni saranno forniti ad ogni utente dal Comune, per la prima volta gratuitamente, successivamente a pagamento con prezzo da stabilire in base ai costi di acquisto.

I contenitori, alla sera precedente la raccolta, o meglio alla mattina stessa della raccolta, prima del passaggio degli operatori, dovranno essere collocati, dagli utenti, in buon ordine davanti all'ingresso dell'abitazione o della proprietà, in posizione prontamente e liberamente raggiungibile dagli operatori.

Al di fuori dei periodi fissati per la raccolta, i contenitori dovranno essere detenuti all'interno dell'area recintata di proprietà.

In nessun caso i rifiuti, o i relativi contenitori, potranno essere depositati su spazi pubblici o di uso pubblico al di fuori dei periodi prestabiliti per la raccolta e in nessun caso dovranno costituire offesa al decoro, intralcio alla circolazione o pericolo per la pubblica incolumità.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Il rifiuto UMIDO conferito in modo non conforme per qualità o per confezionamento (sacchi non biodegradabili fino al 31.12.2003 o contenitori inadatti) a quanto previsto nel presente articolo non sarà raccolto dagli addetti, gli stessi lasceranno sul posto un apposito avviso per informare della mancata raccolta gli utenti interessati, i quali dovranno provvedere a rendere conforme il rifiuto prima di riesporlo per la successiva raccolta. Ripetute violazioni alle modalità di selezione, confezionamento e conferimento, saranno sanzionate a norma del successivo art. 44, ferma restando la possibilità dell'Amm.ne Comunale di addebitare gli eventuali maggiori costi ai responsabili delle infrazioni.

Gli utenti che pur aderendo al compostaggio domestico, esporranno il rifiuto UMIDO per la raccolta, saranno puniti con le sanzioni, previste per l'abbandono dei rifiuti, di cui al 1° comma del successivo art. 44 .

Articolo n° 18

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti urbani domestici (come definita all'articolo 5 del presente regolamento).

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc..

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno essere comunque in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possono recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico dei materiali;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Presso le utenze che avranno aderito al compostaggio non saranno effettuate le raccolte del rifiuto organico (umido e verde). Saranno invece raccolte le ramaglie provenienti da potature.

Per l'adesione al compostaggio domestico gli utenti interessati dovranno trasmettere all'Ufficio Protocollo del Comune apposita comunicazione compilando il modulo allo scopo predisposto dagli uffici comunali. L'adesione al compostaggio domestico comporterà una riduzione della Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani nella misura che sarà stabilita dall'Amm.ne Comunale in base al Regolamento per l'Applicazione della TARSU. Allo stesso modo dovrà essere comunicata la revoca all'adesione al compostaggio domestico che comporterà il ripristino dell'applicazione della TARSU nella misura intera e la riattivazione, presso l'utenza, del servizio di raccolta del rifiuto organico (umido e verde).

Articolo n° 19

GESTIONE DELLE FRAZIONI CARTA, CARTONE, PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI

La raccolta delle frazioni CARTA, CARTONE, PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI dei Rifiuti Urbani (come definiti dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema del "porta a porta" con contenitori individuali. Per le utenze non domestiche appositamente individuate che avranno sottoscritto idonea impegnativa, il conferimento potrà avvenire anche presso l'area recintata di Via Bianchini (retro Cimitero) dove saranno posizionati idonei contenitori per la raccolta di tipologie di rifiuto riciclabile opportunamente individuate.

Il servizio di raccolta sarà effettuato ogni 2 settimane per tipologia, in giornata fissa da concordare, a settimane alterne (una settimana carta e cartone e la settimana successiva vetro, plastica e lattine) con contenitori stradali svuotati al bisogno e comunque di norma, almeno due volte al mese.

I rifiuti, sfusi o raccolti in sacchi in polietilene trasparente, saranno conferiti dagli utenti all'interno di appositi contenitori chiusi, oppure, in caso di utenze non domestiche, all'interno di sacchi in polietilene trasparente.

Alle utenze condominiali saranno consegnati, qualora le stesse lo richiedano, un adeguato numero di contenitori condominiali di adeguate dimensioni.

Saranno considerate utenze condominiali quelle con più di quattro condòmini.

Sarà tollerata, qualora la capacità del contenitore non fosse sufficiente, l'esposizione di ulteriore sacchetto di rifiuti, da collocare sopra il contenitore stesso e comunque in posizione non accessibile da animali che ne possano determinare la rottura e lo spargimento del rifiuto.

I contenitori saranno forniti ad ogni utente dal Comune, per la prima volta gratuitamente, successivamente a pagamento con prezzo da stabilire in base ai costi di acquisto.

I contenitori e/o i sacchi, alla sera precedente la raccolta, o meglio alla mattina stessa della raccolta, prima del passaggio degli operatori, devono essere collocati, dagli utenti, in buon ordine davanti all'ingresso dell'abitazione o della proprietà, in posizione prontamente e liberamente raggiungibile dagli operatori.

Al di fuori dei periodi fissati per la raccolta, i contenitori dovranno essere detenuti all'interno dell'area recintata di proprietà.

In nessun caso i rifiuti, o i relativi contenitori, potranno essere depositati su spazi pubblici o di uso pubblico al di fuori dei periodi prestabiliti per la raccolta e in nessun caso dovranno costituire offesa al decoro, intralcio alla circolazione o pericolo per la pubblica incolumità.

Il servizio di cui al presente articolo comprende sia le utenze domestiche che quelle non domestiche assimilate.

La scelta delle metodologie avviene secondo le indicazioni che sono stabilite e convenute a norma dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n° 22/97.

~~I contenitori stradali verranno posizionati in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopraelencate nello stesso punto di raccolta.~~

~~Le operazioni di lavaggio di cui all'articolo 14 del presente Regolamento dovranno essere effettuate con frequenza minima annuale.~~

Le frazioni così raccolte dovranno essere trasportate ognuna ad idoneo impianto per il Recupero ai sensi del precedente articolo 15.

Il rifiuto SECCO RECUPERABILE conferito in modo non conforme per qualità o per confezionamento (sacchi non trasparenti nel caso di utenze non domestiche o contenitori inadatti nel caso di utenze domestiche) a quanto previsto nel presente articolo non sarà raccolto dagli addetti, gli stessi lasceranno sul posto un apposito avviso per informare della mancata raccolta gli utenti interessati, i quali dovranno provvedere a rendere conforme il rifiuto prima di riesporlo per la successiva raccolta. Dopo due violazioni alle modalità di selezione, confezionamento e conferimento, saranno applicate le sanzioni previste a norma del successivo art. 44, ferma restando la possibilità dell'Amm.ne Comunale di addebitare gli eventuali maggiori costi ai responsabili delle infrazioni.

Articolo n° 20

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza di norma non inferiore a una volta la settimana.

Il servizio di cui al presente articolo comprende sia le utenze domestiche che quelle non domestiche assimilate.

I rifiuti, sfusi o raccolti in sacchi in materiale trasparente, saranno conferiti dagli utenti all'interno di pattumiere chiuse, oppure, in caso di grandi utenze (condomini, ristoranti, mense, fruttivendoli, ecc.), o per situazioni particolari documentate, all'interno di bidoni.

Sarà tollerata, qualora la capacità del contenitore non fosse sufficiente, l'esposizione di ulteriore sacchetto di rifiuti, da collocare sopra il contenitore stesso e comunque in posizione non accessibile da animali che ne possano determinare la rottura e lo spargimento del rifiuto.

Alle utenze condominiali saranno consegnati un adeguato numero di contenitori condominiali di adeguate dimensioni.

Saranno considerate utenze condominiali quelle con più di quattro condòmini.

I bidoni saranno forniti alle grandi utenze dal Comune, per la prima volta gratuitamente, successivamente a pagamento con prezzo da stabilire in base ai costi di acquisto.

I contenitori, alla sera precedente la raccolta, o meglio alla mattina stessa della raccolta, prima del passaggio degli operatori, dovranno essere collocati, dagli utenti, in buon ordine davanti all'ingresso dell'abitazione o della proprietà, in posizione prontamente e liberamente raggiungibile dagli operatori.

Al di fuori dei periodi fissati per la raccolta, i contenitori dovranno essere detenuti all'interno dell'area recintata di proprietà.

In nessun caso i rifiuti, o i relativi contenitori, potranno essere depositati su spazi pubblici o di uso pubblico al di fuori dei periodi prestabiliti per la raccolta e in nessun caso dovranno costituire offesa al decoro, intralcio alla circolazione o pericolo per la pubblica incolumità.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Il rifiuto SECCO NON RECUPERABILE conferito in modo non conforme per qualità o per confezionamento (sacchi non trasparenti o contenitori inadatti) a quanto previsto nel presente articolo non sarà raccolto dagli addetti, gli stessi lasceranno sul posto un apposito avviso per informare della mancata raccolta gli utenti interessati, i quali dovranno provvedere a rendere conforme il rifiuto prima di risporlo per la successiva raccolta. Ripetute violazioni alle modalità di selezione, confezionamento e conferimento, saranno sanzionate a norma del successivo art. 44, ferma restando la possibilità dell'Amm.ne Comunale di addebitare gli eventuali maggiori costi ai responsabili delle infrazioni.

Articolo n° 21 **GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato (secondo le previsioni dell'art. 44 del Decreto Legislativo n° 22/97).

La raccolta della frazione INGOMBRANTI degli RSU (come definita dall'art. 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta su chiamata", nelle giornate prestabilite, e con frequenza adeguata alla stagione.

Il servizio di cui al presente articolo comprende sia le utenze domestiche che quelle non domestiche assimilate.

La raccolta dell'ingombrante sarà effettuata, su tutto il territorio comunale, nelle giornate stabilite, esclusivamente presso le utenze che avranno prenotato l'intervento chiamando all'apposito numero telefonico nei giorni e negli orari stabiliti con provvedimento del Responsabile del Servizio e, in ogni caso, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio del servizio. ~~—della Ditta con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno fissato~~

I rifiuti verranno collocati dagli utenti, la sera prima della raccolta nel giorno della raccolta (a condizione sia stata effettuata la prenotazione di cui al comma precedente), in buon ordine davanti all'ingresso dell'abitazione o all'interno della proprietà in posizione prontamente e liberamente raggiungibile dagli operatori.

In nessun caso i rifiuti potranno essere depositati su spazi pubblici o di uso pubblico al di fuori dei periodi prestabiliti e in nessun caso dovranno costituire offesa al decoro, intralcio alla circolazione o pericolo per la pubblica incolumità.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Successivamente alla raccolta di questa frazione dei Rifiuti la ditta appaltatrice del servizio dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro, ecc.) da avviare al riutilizzo, o pericolosi (quali ad esempio tubi catodici, lampade, olii, batterie, ecc.) che dovranno essere avviati allo stoccaggio definitivo o smaltimento come pure le altre frazioni residue.

Il rifiuto ingombrante conferito in modo non conforme per qualità o per confezionamento (contenitori non ispezionabili) a quanto previsto nel presente articolo non sarà raccolto dagli addetti, gli stessi lasceranno sul posto un apposito avviso per informare della mancata raccolta gli utenti interessati, i quali dovranno provvedere a rendere conforme il rifiuto prima di risporlo per la successiva raccolta. Ripetute violazioni alle modalità di selezione, confezionamento e conferimento, saranno sanzionate a norma del successivo art. 44, ferma restando la possibilità dell'Amm.ne Comunale di addebitare gli eventuali maggiori costi ai responsabili delle infrazioni.

Articolo n° 22
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Il Comune effettua la raccolta di Pile, Batterie e Farmaci Scaduti, materiali e contenitori etichettati T e/o F, esclusivamente di produzione urbana, tramite contenitori stradali svuotati al bisogno e comunque, di norma, almeno una volta al mese.

I contenitori saranno posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale presso le scuole e i punti di vendita dei suddetti materiali, quali farmacie, negozi di materiali elettrico e ambulatori medici.

Il Comune effettua inoltre la raccolta, **esclusivamente presso le utenze domestiche, di accumulatori per auto usati, tubi fluorescenti, lampade a scarica e altre lampade contenenti mercurio.** Questi rifiuti saranno raccolti, utilizzando appositi contenitori a tenuta, in occasione della raccolta dei rifiuti ingombranti, con le stesse modalità previste al precedente art. 21.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo n° 23
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97, può, in qualsiasi momento, attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo n° 24
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo n° 25
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'amministrazione Comunale cura, eventualmente con il coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Articolo n° 26 **CENTRO MULTIRACCOLTA**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare un centro multiraccolta controllato da personale autorizzato per il conferimento delle varie frazioni degli RSU comprendendo inoltre la raccolta dei rifiuti quali oli esausti derivanti dalle civili abitazioni.

La gestione del Centro Multiraccolta, il soggetto gestore, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa verranno regolati da apposito atto della Giunta Comunale.

La dislocazione di tale centro, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

<h3>TITOLO III</h3> <h2>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI</h2> <h3>URBANI ESTERNI E CIMITERIALI</h3>
--

Articolo n° 27 **DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI**

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

- Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo 5;
- Rifiuti Urbani, Cimiteriali, come definiti al precedente articolo 5.

Articolo n° 28 **RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO**

Il servizio di raccolta, trattamento e spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Capitolato Speciale di appalto per il servizio di nettezza Urbana ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche vengono installati e gestiti appositi contenitori.

E' vietato conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali di piccola pezzatura prodotti sul posto.

Articolo n° 29 **PULIZIA DEI MERCATI**

I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività.

Tutti i rifiuti, compresi gli imballaggi (casse di legno, polistirolo, plastica, cartoni, ecc.), prodotti dal mercato non potranno essere lasciati sul posto e non saranno raccolti dal servizio di R.S.U., dovranno invece essere raccolti, asportati e smaltiti a cura dei rispettivi concessionari occupanti dei posti vendita.

Articolo n° 30 **POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i Pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del gestore della rete fognaria.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo n° 31 **AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

La Giunta Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Articolo n° 32 **ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e lo sfalcio o il diserbo periodico dei cigli delle strade comunali, mediante l'estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo n° 33 **SGOMBERO NEVE**

Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili dagli incroci e dagli spazi prospicienti agli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si renda sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

Articolo n° 34
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

Agli abitanti o utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Gli stessi abitanti o utilizzatori degli edifici hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro e pulito da neve o ghiaccio il tratto di marciapiede o spazio pubblico o di uso pubblico antistante all'edificio stesso.

Articolo n° 35
**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI
NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate o non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati e puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono dotarli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi, quali topi, zanzare ecc..

Articolo n° 36
AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rsu Interni. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve essere ripulita.

Articolo n° 37
CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua le operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di un mezzo agricolo che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

Articolo n° 38

DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo n° 39

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Articolo n° 40

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente articolo 5, per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli classificati, sempre all'articolo 5, come Verde, Esterni e Assimilati.

I rifiuti cimiteriali vengono gestiti con le necessarie precauzioni e con le modalità previste, per gli stessi, dal Servizio Raccolta R.S.U.

In particolare:

- i resti lignei dei feretri e avanzi di indumento, provenienti da attività di esumazione ed esumazione andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti in apposito contenitore e smaltiti in idonei impianti.
- i residui metallici, provenienti da attività di demolizione, esumazione ed estumulazione, come ad esempio lo zinco del feretro, ottone, piombo, bronzo, acciaio, ecc., andranno raccolti in apposito contenitore e potranno essere recuperati tramite rottamazione.
- i fiori secchi, corone, carte, cartoni, plastica, ceri e lumini, ecc., derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, andranno raccolti in apposito contenitore e potranno essere recuperati o smaltiti in idonei impianti.
- i materiali lapidei, di demolizione e similari, derivanti da attività di demolizione, esumazione ed estumulazione, andranno raccolti in apposito contenitore e potranno essere recuperati o smaltiti in idonei impianti.

Articolo n° 41

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n° 22/97, fatte salve le altre disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni

amministrative e pecuniarie provvede la Provincia, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 50 comma 1 della suddetta Legge, per le quali è competente il Comune.

Avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione davanti al giudice di pace competente per territorio di cui all'art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Decreto Lgs. 22/97 sono devolute alla Provincia e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' art. 50 comma 1 che sono devoluti al Comune.

Articolo n° 42 **CONTROLLI E VIGILANZA**

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di polizia giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97, chiunque abbandoni o depositi rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché immetta rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, oltre al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell'area, al quale la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Responsabile del Servizio dispone con ordinanza motivata le operazioni a tal fine necessarie e fissa i termini e le modalità entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Articolo n° 43 **ACCERTAMENTI**

All'accertamento nonché alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, provvedono gli appartenenti alla Polizia Municipale, gli operatori del servizio di igiene pubblica dell'A.U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale, nonché degli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di far osservare, le disposizioni dell'autorità comunale e di accertare determinati fatti secondo le loro competenze.

Articolo n° 44 **SANZIONI**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 comma 1-bis e comma 2, 51, 51-bis, 52, 53 e 54 del D.Lgs. 22/97, chiunque in violazione dei divieti di cui agli artt. 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000/€ 103,29 a L. 1.200.000/€ 619,75. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e

non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000/€ 25,82 a L. 300.000/€ 154,94.

Tutte le altre violazioni inerenti il presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. n° 267/2000 e della Legge 24.11.1981, n.689.

Articolo n° 45

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione, la cui pubblicazione e pubblicizzazione saranno effettuate con le modalità previste dal comma 6 del suddetto art. 76.

Articolo n° 46

NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo n° 47

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n° 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.